CAMERA DEI DEPUTATI N. 3366

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, COLLETTI, SARTI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché altre disposizioni in materia di omicidio e di lesioni personali conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale

Presentata il 15 ottobre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La circolazione stradale è uno dei settori in cui si registra il più alto numero di delitti contro la vita e l'incolumità personale. Basti pensare che, secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica riferite all'annualità 2013, l'incidenza degli omicidi colposi da incidente stradale sul totale dei delitti di omicidio colposo è di 1.049 casi su 1.597. Pertanto, pur trascurando il numero dei casi di lesioni personali colpose causate da violazioni del codice della strada, fenomeno altrettanto rilevante in termini di costi sociali e sanitari, e, ancora, senza menzionare quanti dei citati delitti siano cagionati da chi si sia messo alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, nel nostro Paese due terzi delle morti per colpa derivano da condotte sconsiderate, ancorché colpose, poste in essere da cosiddetti « delinquenti stradali ».

Il quadro, drammatico e al contempo allarmante, può integrarsi citando due dati che aiutano a delineare la portata del fenomeno correlato, anche indirettamente, alla violazione delle norme di comportamento del codice della strada: sul piano comparativo, secondo i dati della Commissione europea, l'Italia è al terzo posto tra gli Stati membri per tasso di mortalità stradale mentre, sul piano economico-so-

ciale, l'infortunistica stradale produce costi pari al 2,6 per cento del prodotto interno lordo.

Il legislatore, nel corso degli ultimi anni, ha inteso arginare il fenomeno intervenendo sul duplice binario della modifica del codice penale, con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (cosiddetto « pacchetto sicurezza »), e del codice della strada, aggiornato periodicamente sin dal 1999 mediante interventi specifici e, da ultimo, sia dal medesimo decreto-legge sia dalla più recente legge 29 luglio 2010, n. 175.

Le principali innovazioni, nel solco della deterrenza, inserite nell'articolo 589 del codice penale furono l'aumento del massimo della pena edittale per l'omicidio commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, pari a sette anni, restando immutato il minimo edittale di due anni, mentre in un terzo comma aggiunto venne stabilita in modo indipendente dalla misura ordinaria la pena da tre a dieci anni di reclusione nell'ipotesi in cui il fatto fosse commesso in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Aumenti di pena di analogo tenore furono apportati all'articolo 590 in materia di lesioni personali colpose derivanti da violazione di norme sulla circolazione stradale (da sei mesi a due anni per le lesioni gravi, da un anno e sei mesi a quattro anni per le lesioni gravissime), con l'introduzione, come per l'omicidio colposo, della nuova circostanza aggravante ad effetto speciale consistente nell'aver commesso il fatto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Infine, con riguardo al codice della strada, la più recente novellazione del testo ha interessato principalmente e inevitabilmente le disposizioni degli articoli 186 e 187 che prevedono rispettivamente i reati contravvenzionali di guida in stato di ebbrezza alcolica e di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope.

Gli interventi sin qui ricordati, comunque racchiusi nell'ambito penale del delitto colposo, pur avendo sortito appena apprezzabili effetti sull'andamento del numero degli omicidi colposi derivanti da sinistri stradali – dal 2008 al 2013 sono diminuiti da 1.509 a 1.049 –, non sono stati in grado di scongiurare il disarmante susseguirsi di episodi luttuosi sulle strade, riportati quotidianamente nelle pagine della cronaca. Allo stesso tempo, le scarcerazioni di « pirati della strada » poche ore dopo l'arresto costituiscono sovente il prologo di condanne definitive, considerate a ragione dalla pubblica opinione troppo tenui in relazione ai danni provocati.

Se, da un lato, l'insufficiente efficacia preventiva della deterrenza – dovuta all'imperfetto assetto della pena piuttosto che alla consistenza della stessa – ha certamente mostrato numerosi limiti per il contenimento del fenomeno, la giurisprudenza di merito ha esperito un tentativo di supplenza nei confronti del legislatore, inquadrando l'omicidio riconducibile alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale nel reato di omicidio volontario o doloso, previsto dall'articolo 575 del codice penale e punibile con la reclusione non inferiore a ventuno anni, in quanto sorretto da dolo eventuale.

Le condanne ispirate da tale impostazione sono state per larga parte sconfessate dalla giurisprudenza di legittimità, per quanto prodromiche ad una richiesta, trasversalmente sostenuta da associazioni ed esponenti politici della precedente e dell'attuale legislatura, di introduzione di specifiche fattispecie di reato riferite all'« omicidio stradale » e alle « lesioni personali stradali ». Si tratterebbe di fattispecie applicabili ai pirati della strada che, di fronte alle conseguenze spesso letali provocate da una condotta di guida sconsiderata e indifferente rispetto alla vita e all'incolumità altrui, si vedrebbero imputato, nella fattispecie, un dolo eventuale che va oltre la colpa cosciente, cosicché, nelle intenzioni dei proponenti, al giudice sia consentito di emettere in maniera più

agevole condanne tanto severe quanto difficilmente riformabili.

Tuttavia, ancor prima di affrontare la questione del reato di omicidio stradale, è allora indispensabile soffermarsi sulle premesse giurisprudenziali che ne hanno accompagnato la proposta di introduzione. In tal senso, è il caso di citare la posizione recentemente espressa dal Presidente della Suprema Corte di cassazione Giorgio Santacroce, secondo cui la Corte di cassazione, « agendo sul delicato crinale tra colpa cosciente e dolo eventuale, non ha avallato la tesi del dolo eventuale, osservando che l'elemento dell'accettazione del rischio è comune al dolo eventuale e alla colpa cosciente, ma i due istituti si differenziano a livello rappresentativo, dal momento che, in caso di colpa cosciente, l'evento è immaginato dall'agente come "astrattamente realizzabile" anche se non voluto, mentre nel dolo eventuale l'evento è previsto come "concretamente realizzabile" e perciò voluto. Dolo eventuale e colpa cosciente condividerebbero infatti lo stesso coefficiente normativo costituito dalla violazione di una regola cautelare. Il *quid pluris* che connota il dolo eventuale rispetto alla colpa cosciente o con previsione non consiste quindi nella mera consapevolezza della generica situazione di pericolo innescata dalla violazione della regola cautelare, bensì nella accettazione *hic et nunc* della concreta possibilità che l'evento "non direttamente voluto" abbia a realizzarsi, non desistendo l'agente dalla sua condotta ». Ancora, Santacroce, spostando la propria attenzione alla fattispecie dell'omicidio stradale, esprime recise critiche a detta ipotesi. Il Presidente della Suprema Corte, « pur condividendo le ragioni che sono alla base di una richiesta di maggiore e più doverosa attenzione alla criminalità stradale », sostiene che « l'idea di configurare una fattispecie di omicidio stradale doloso *(sub specie* di dolo eventuale) » non lo trova d'accordo, « non tanto perché si corre il rischio di incrementare un'inflazione penale già di per sé di notevoli dimensioni come sostiene qualcuno, quanto perché non esiste alcun reale vuoto di tutela in questa materia ». Santacroce conclude così il ragionamento soffermandosi sugli aspetti applicativi di nuovi reati *ad hoc:* « ipotizzare un omicidio stradale sorretto dalla previsione espressa del dolo eventuale non risolve il problema perché, a legislazione invariata (lasciando cioè sopravvivere la definizione di "colpa cosciente" fornita dal vigente articolo 61, numero 3, del codice penale), lascerebbe pur sempre al giudice il potere di stabilire se e in che misura la temerarietà e la sconsideratezza di una certa condotta di guida sia rilevante ai fini del corretto inquadramento nelle categorie classiche del dolo e della colpa ».

L'introduzione di un reato di « omicidio stradale » nel codice penale, caratterizzato da una forma di dolo eventuale – reato assente nella quasi totalità degli ordinamenti di Stati dell'Unione europea, eccezion fatta per i Paesi Bassi e il Regno Unito – quale misura di definitiva deterrenza per il contrasto delle condotte stradali delinquenziali solleva altresì alcune questioni di costituzionalità.

Quando nell'omicidio stradale si presumesse che il responsabile accetti volontariamente il rischio di uccidere mettendosi alla guida di un veicolo mentre è in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe, il giudice non potrebbe più indagare sull'elemento psicologico del reato: ne rimarrebbe menomata una delle sue prerogative principali. A questo proposito, Emilio Gironi, presidente aggiunto onorario della Cassazione, osserva poi che la responsabilità penale « non sarebbe più personale (nel senso di accertata in capo a un determinato soggetto) come prescrive l'articolo 27 della Costituzione, ma presunta ». E ancora, riferendosi alle più recenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare, Gironi stigmatizza il simile se non eguale trattamento, quanto alla misura delle pene edittali, tra i casi di omicidio stradale e quelli di omicidio preterintenzionale, laddove in quest'ultimo reato « l'intenzione di far del male a una persona (anche se non fino a ucciderla) è oggettiva, non presunta », ipotizzando un ulteriore dubbio di costituzionalità che potrebbe essere sottoposto al giudice delle leggi.

Per concludere questa breve ricognizione dei principali riferimenti giuridici e normativi circa la risposta che sia lecito e opportuno formulare, in qualità di legislatori, allo scopo di reprimere efficacemente le violazioni della disciplina della circolazione stradale, è forse il caso di prendere come spunto le indicazioni dei giuristi che si sono espressi in favore della ricerca di un avanzato punto di equilibrio sanzionatorio che si collochi all'interno della vigente cornice legislativa. Giorgio Lattanzi, giudice della Corte costituzionale, rileva: « non è la figura del reato che occorre modificare, ma l'attuale assetto punitivo dell'omicidio colposo, intervenendo sulle pene e sulle altre possibili sanzioni, e in particolare sulla revoca della patente ». È da queste parole, sulla scorta della premessa esposta, che discende la presente proposta di legge.

È di tutta evidenza che ogni intervento volto a dissuadere in maniera concreta e durevole condotte di chi, magari dopo essersi drogato o ubriacato, si pone alla guida mettendo a repentaglio la propria e l'altrui incolumità debba necessariamente passare non soltanto attraverso la minaccia del carcere e il timore di una severa sanzione – che deve essere tale –, ma anche attraverso una decisa affermazione, sotto ogni profilo, della cultura del rispetto e della promozione di fattori educativi e civici.

Ciò ribadito, la presente proposta di legge è tesa da individuare, nel quadro del vigente impianto ordinamentale, un più efficace bilanciamento delle sanzioni comminate dagli articoli 589 e 590 del codice penale, quando i delitti ivi previsti siano commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nonché dagli articoli 222 e 223 del codice della strada, sulle sanzioni amministrative accessorie della revoca, della sospensione e del ritiro della patente in conseguenza di reato. Contestualmente, la proposta di legge, che si compone di tredici articoli, interviene estesamente sul codice di procedura penale e sul codice della strada circa la disciplina che regola le operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici, coordinando tali disposizioni all'interno degli articoli 186 e 187 del codice della strada sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti nonché delle conseguenti disposizioni attuative.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 589 del codice penale prevedendo un generalizzato aggravamento delle sanzioni per l'omicidio colposo, con l'elevazione della pena della reclusione nel minimo e nel massimo edittale, rispettivamente, a uno e a sei anni. Analogo innalzamento è previsto per l'ipotesi in cui il fatto sia commesso con violazione delle norme sulla disciplina stradale (o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), attualmente punita con la reclusione da due a sette anni: la lettera *b)* del comma 1 dispone che la pena sia compresa tra cinque e dieci anni. La lettera *c)* è volta ad aggravare il profilo sanzionatorio per chi, mettendosi alla guida in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, cagiona, benché colposamente, la morte di una persona. In questo caso gli anni di reclusione sono aumentati a sei nel minimo e a dodici nel massimo. La lettera *d)* prevede una specifica circostanza aggravante per chi, nei casi di omicidio colposo cagionato ai sensi del secondo e del terzo comma, si sia dato alla fuga senza rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 189, comma 1, del codice della strada: in presenza di tale condotta la pena è sempre aumentata della metà. La lettera *e)*, infine, adegua il limite massimo di pena applicabile nel caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone.

L'articolo 2 apporta modificazioni all'articolo 590 del codice penale secondo lo schema adottato nel precedente per l'articolo 589, benché soltanto limitatamente alle lesioni cagionate da violazione delle norme sulla circolazione stradale. Pertanto, le lesioni gravi così provocate sono punite con la reclusione da sei mesi a due anni, mentre per le lesioni gravissime è indicata una pena da due a quattro anni.

In caso di lesioni provocate da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, le pene previste sono di un anno nel minimo e di quattro nel massimo per le lesioni gravi e di tre e sei anni per le lesioni gravissime. Così come previsto dal primo articolo, qualora il conducente si dia alla fuga dopo l'incidente, la pena è aumentata della metà. Conseguentemente, nel caso di lesioni plurime è innalzato da cinque a otto anni il limite massimo di pena detentiva.

L'articolo 3, intervenendo sull'articolo 157, sesto comma, del codice penale, estende anche al reato di lesioni personali colpose, gravi o gravissime, derivanti da violazione delle norme della circolazione stradale la previsione del raddoppio dei termini di prescrizione già stabilita per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale e per il reato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto effetto di stupefacenti.

L'articolo 4 modifica l'articolo 222 del codice della strada, relativo alle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento dei reati. Specularmente all'aggravamento delle pene per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale connessi alle violazioni delle norme della circolazione stradale, il presente articolo estende i casi per cui è prevista la revoca in luogo della sospensione della patente di guida. Alla lettera *a)*, il tempo di sospensione della patente per i casi di lesioni personali colpose è aumentato da un minimo di tre mesi al massimo di un anno. Per quanto riguarda invece le lesioni colpose di tipo grave o gravissimo, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida: in tal caso l'interessato non potrà conseguire una nuova patente prima di quattro anni dalla data di accertamento del reato, termine elevato a sei anni in caso di omicidio colposo. Nei detti casi di revoca della patente, se il soggetto era in stato di ebbrezza grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il termine per il conseguimento di una nuova patente è aumentato della metà; per ogni tipo di lesione e omicidio di cui all'articolo 222, se il conducente si è dato alla fuga il termine è elevato a quindici anni. È infine conferita al giudice la facoltà di raddoppiare i termini per conseguire una nuova patente di guida dopo che questa sia stata revocata ai sensi del secondo comma dell'articolo 222, come modificato dal presente articolo, in caso di recidiva nel periodo di cinque anni.

L'articolo 5 reca un'ulteriore modifica all'articolo 223 del codice della strada, prevedendo che, in caso di ritiro della patente in conseguenza di reato, il prefetto possa disporre la sospensione della patente fino a cinque anni.

All'articolo 6 si interviene sul codice di procedura penale prevedendo l'arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni personali colpose cagionate in conseguenza di violazione delle norme di sicurezza stradale, nonché prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di omicidio colposo in conseguenza di violazione delle norme di sicurezza stradale se commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Resta salvo il caso in cui il responsabile presti soccorso, secondo quanto disciplinato dal comma 8 dell'articolo 189 del codice della strada.

L'articolo 7 prevede la modifica dell'articolo 189, commi 6 e 7, del codice della strada, relativamente al comportamento in caso di incidente, prevedendo un aumento di pena rispettivamente nel massimo fino a quattro e a sei anni di reclusione nei casi di fuga e di mancata assistenza ai feriti per chi ha provocato l'incidente.

L'articolo 8 della proposta di legge sopprime parte dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 274 del 2000, riguardante la competenza penale del giudice di pace, che attribuisce attualmente a tale giudice onorario la competenza in ordine ai procedimenti per lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte, con specifiche eccezioni riferite agli infortuni sul lavoro.

La parte soppressa esclude l'attribuzione al giudice di pace dei procedimenti per lesioni personali gravi e gravissime derivanti da violazione delle norme sulla disciplina stradale quando l'autore del reato sia soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale previsione, stante l'introduzione del reato di lesioni personali stradali, perde infatti attualità (la competenza sui procedimenti per tale reato rimane al tribunale monocratico).

L'articolo 9 modifica gli articoli 224-*bis* (provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale) e 359-*bis* (prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi) del codice di procedura penale, al fine di consentire operazioni più tempestive ed efficaci per il prelievo dei campioni, nei casi di omicidio colposo o lesioni colpose per violazione di norme sulla sicurezza stradale, nei riguardi dei soggetti che appaiano in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Gli articoli 10 e 11 modificano rispettivamente gli articoli 186 e 187 del codice della strada al fine di realizzare, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 9 della presente proposta di legge, una maggiore effettività, riducendo i margini di aleatorietà nella rilevazione dell'alterazione psico-fisica al momento dell'infrazione. In particolare, l'articolo 10 attribuisce al regolamento di attuazione del codice il compito di stabilire le modalità cui devono attenersi le strutture sanitarie per il prelievo, la conservazione e il trasporto dei campioni presso laboratori di riferimento regionali, nonché le modalità per l'esecuzione del prelievo del sangue nei riguardi dei soggetti in stato di incoscienza o comunque incapaci di prestare consenso al prelievo, per i quali l'accertamento del tasso alcolemico sia necessario per finalità cliniche. Le procedure da prevedersi a questo fine potrebbero essere opportunamente mutuate da quelle relative agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, previste dall'accordo stipulato nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 18 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 2008.

Conseguentemente, l'articolo 12 prevede la modifica dell'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, al fine di introdurre parametri di elevata qualità e accuratezza per il prelievo, la classificazione e l'utilizzazione dei campioni raccolti durante l'accertamento dello stato di alterazione del guidatore del veicolo, e disciplina l'emanazione delle altre disposizioni per l'adeguamento delle norme secondarie alle disposizioni introdotte dalla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 589 del codice penale).

1. All'articolo 589 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni »;

b) al secondo comma, le parole: « da due a sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « da cinque a dieci anni »;

c) al terzo comma, le parole: « da tre a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni »;

d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Nei casi di cui al secondo e al terzo comma, se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e si è dato alla fuga, la pena è aumentata della metà »;

e) al quarto comma, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « diciotto ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 590 del codice penale).

1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma:

1) al primo periodo, le parole: « da tre mesi a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a due anni » e le

parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni »;

2) al secondo periodo, le parole: « da sei mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni » e le parole: « da un anno e sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni »;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Nei casi di cui al terzo comma, se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e si è dato alla fuga, la pena è aumentata della metà »;

c) al quarto comma, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « otto ».

ART. 3.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: « 449, 589, secondo, terzo e quarto comma, » sono inserite le seguenti: « 590, terzo comma, ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « da quindici giorni a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a un anno »;

2) al secondo periodo, le parole: « la sospensione della patente è fino a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « , il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente; il soggetto destinatario della sanzione non può conseguire una nuova patente di guida prima di quattro anni decorrenti dalla data di accertamento del reato »;

3) al terzo periodo, le parole: « la sospensione è fino a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « , il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente; il soggetto destinatario della sanzione non può conseguire una nuova patente di guida prima di sei anni decorrenti dalla data di accertamento del reato »;

4) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c)*, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, i termini per conseguire una nuova patente di guida sono aumentati della metà. Quando il conducente, dopo avere commesso i fatti di cui al presente comma, non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si è dato alla fuga, non può conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni decorrenti dalla data di accertamento del reato »;

b) il comma 2-*bis* è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni decorrenti dalla data della condanna definitiva per i fatti di cui al comma 2, il giudice può disporre che i termini per conseguire una nuova patente di guida siano raddoppiati ».

ART. 5.

(Modifica all'articolo 223 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 223, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

ART. 6.

(Modifiche di coordinamento al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2:

1) all'alinea, le parole: « non colposi » sono soppresse;

2) dopo la lettera *m-ter)* è aggiunta la seguente:

« *m-quater)* delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsto dall'articolo 589, terzo comma, del codice penale, salvo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 189 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera *m-quater)* è aggiunta la seguente:

« *m-quinquies)* lesione personale colposa commessa con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, prevista dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, salvo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 189 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

ART. 7.

(Modifiche all'articolo 189 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 189 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni »;

b) al comma 7, primo periodo, le parole: « da un anno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due anni a sei anni ».

ART. 8.

(Modifica di coordinamento al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, le parole: « nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, » sono soppresse.

ART. 9.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 224-*bis*:

1) al comma 1, dopo le parole: « superiore nel massimo a tre anni » sono inserite le seguenti: « , per i delitti di cui

agli articoli 589, secondo e terzo comma, e 590, terzo comma, del codice penale » e dopo le parole: « profilo del DNA » sono inserite le seguenti: « o il prelievo di sangue, urina e fluido orale ai fini della determinazione tossicologico-forense »;

2) al comma 3, le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « un giorno »;

b) all'articolo 359-*bis*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. Nei casi di cui agli articoli 589, secondo e terzo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento; si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio per il compimento delle operazioni. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-*bis*. Esse sono eseguite con le modalità e gli strumenti previsti, ai

sensi dell'articolo 186, comma 5, secondo e terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dal regolamento di attuazione del medesimo codice ».

ART. 10.

(Modifica all'articolo 186 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 186, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità cui devono attenersi le strutture sanitarie per il prelievo, la conservazione e il trasporto dei campioni presso laboratori di riferimento regionali. Il regolamento di attuazione stabilisce altresì le modalità per l'esecuzione del prelievo del sangue nei riguardi dei soggetti in stato di incoscienza o comunque incapaci di prestare consenso al prelievo, per i quali l'accertamento del tasso alcolemico sia necessario per finalità cliniche ».

ART. 11.

(Modifiche all'articolo 187 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 187 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « per uso » sono sostituite dalle seguenti: « derivante dall'assunzione »;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: « o a prove » sono inserite le seguenti: « su fluido orale »;

2) è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e

della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, le modalità per l'esecuzione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. »;

c) il comma 2-*bis* è abrogato;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso una struttura sanitaria pubblica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso »;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Presso la struttura sanitaria pubblica è sempre eseguita la visita medica ovvero la valutazione clinica, che comprendono i seguenti accertamenti:

a) prelievo del sangue in tutti i casi di esito positivo degli accertamenti qualitativi non invasivi o delle prove sul fluido orale;

b) prelievo del sangue e dell'urina nei casi di rifiuto dell'accertamento su fluido orale ovvero di impossibilità di esecuzione dell'accertamento qualitativo non invasivo o delle prove su fluido orale e, comunque, in caso di incidente stradale, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 186, comma 5 »;

f) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le modalità degli accertamenti eseguiti dalle strutture sanitarie sono definite dal regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 186, comma 5. »;

g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5.1.* Sulla base delle risultanze di tutti gli accertamenti è effettuata la valutazione tossicologico-forense o medico-legale finale. »;

h) al comma 6, dopo le parole: « di cui al comma 3, » sono inserite le seguenti: « e della valutazione di cui al comma 5.1, ».

ART. 12.

(Adeguamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e altre norme di attuazione).

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adeguamento dell'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, secondo i seguenti princìpi:

a) prevedere che la prova per l'accertamento del tasso alcolemico sia iniziata dopo almeno quindici minuti dal momento dell'arresto del veicolo;

b) prescrivere che nel verbale di accertamento redatto dall'organo di polizia siano indicate le condizioni ambientali di temperatura, pressione e umidità ricavate dalle rilevazioni della stazione meteorologica più vicina alla postazione di controllo;

c) prevedere, ai fini dell'accertamento con determinazione dell'alcolemia presso le strutture sanitarie pubbliche, che la procedura, consistente nel prelievo del sangue, trasporto, conservazione, deposito,

analisi, refertazione e interpretazione del risultato, sia eseguita secondo parametri di attività di livello forense, con l'impiego di sangue intero, restando esclusa la validità di analisi ottenute da siero/plasma;

d) prevedere, quanto alle modalità del prelievo e della gestione dei campioni prima dell'analisi, che debbano essere rispettate le seguenti regole operative:

1) il verbale di prelievo e custodia deve consentire l'identificazione univoca del soggetto esaminato e contenere: 1.1) il consenso informato all'accertamento; 1.2) la descrizione dei segni e sintomi mostrati dal soggetto; 1.3) l'annotazione di eventuali terapie farmacologiche eseguite, comprese quelle somministrate in caso di cure urgenti; 1.4) l'indicazione della data e dell'ora del prelievo; 1.5) l'indicazione del nome e la firma di ciascun operatore che ha assunto in consegna e in custodia i campioni nelle diverse fasi del procedimento;

2) il prelievo del campione ematico deve essere condotto previa disinfezione della cute con prodotti non contenenti alcoli; le provette debbono contenere antifermentativo (NaF) e anticoagulante (ad esempio K Oss); debbono essere allestite aliquote multiple (in numero di tre per analisi e controanalisi); tutte le operazioni di suddivisione, confezionamento ed etichettatura del campione e del controcampione devono essere effettuate alla presenza dell'interessato, che controfirma il modulo di campionamento nonché l'etichetta del campione e del controcampione; le provette devono essere provviste di sistemi antieffrazione, essere contenute all'interno di buste a prova di manomissione con chiusure di sicurezza ed essere dotate di apposita etichettatura corrispondente al verbale di prelievo; i campioni che non possono essere immediatamente trattati devono essere conservati alla temperatura di 4 gradi centigradi (per campioni in attesa di analisi a breve termine, ossia entro dodici ore) ovvero di -20 gradi centigradi (qualora sia necessaria la conservazione oltre il termine di dodici ore);

3) i campioni devono essere conservati e trasportati unitamente al verbale di prelievo contenente l'indicazione del soggetto responsabile della custodia ai sensi del numero 1.5) e con modalità che ne assicurino la tracciabilità; il trasporto deve avvenire in tempi ridotti, non superiori a dodici ore e a temperatura controllata, pari a 4 gradi centigradi; la corretta preservazione del campione da qualunque adulterazione, inquinamento o dispersione anche parziale deve essere garantita mediante l'utilizzo di materiale idoneo, a perfetta chiusura, inviolabile o comunque sigillabile, non suscettibile di rotture in caso di urto durante il trasporto, o per reazione termica durante il congelamento ove questo sia necessario; l'*iter* del campione in ogni fase dell'analisi deve essere annotato nel verbale di cui al numero 1);

4) tutti i campioni di sangue devono essere analizzati mediante metodi di conferma (HS-GC-FID; HS-GC-MS); nel caso di accertamento del tasso alcolemico per finalità cliniche o su soggetti incoscienti ovvero incapaci di fornire consenso, le modalità operative sono quelle stabilite ai sensi dell'articolo 186, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 10 della presente legge; una provetta di sangue è altresì destinata a valutazione con metodi di *screening* su siero/plasma; l'accertamento positivo deve necessariamente essere confermato con i metodi di conferma indicati al presente numero.

2. Il Governo, entro il termine indicato al comma 1, alinea, provvede all'adeguamento delle restanti disposizioni del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, secondo quanto previsto dall'articolo 186, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 10 della presente legge.

3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall'arti-

colo 187, comma 2, ultimo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, è emanato entro il termine indicato al comma 1, alinea, del presente articolo.

ART. 13.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 2,00

17PDL0034770